



ASSOCIAZIONE GEMELLAGGI NUOVO STATUTO¹

ART. 1) DENOMINAZIONE – SCOPO – SEDE

“È costituita a Lecco una associazione apartitica, senza fini di lucro, denominata “Comitato dei Gemellaggi”. Essa si propone di promuovere e facilitare, d’intesa con l’Amministrazione Comunale, gli scambi più vari e più ampi fra le collettività, i gruppi, le Associazioni della Città di Lecco con quelli di città straniere, convenientemente individuate e scelte in funzione di caratteristiche affini, o complementari, denominate “Città Gemellate”.

Tali scambi devono essere improntati ad uno spirito di pieno rispetto del pluralismo di idee e di culture e costituire quindi iniziative di cooperazione internazionale e di avvicinamento fra i popoli, oltreché di migliore conoscenza reciproca fra gli abitanti delle Città gemellate, in un clima di simpatia, comprensione ed amicizia.

Le proposte di gemellaggio, convenientemente motivate (in ragione di una per nazione) vengono inoltrate al Sindaco di Lecco.

Le determinazioni in ordine a tali proposte spettano al Consiglio Comunale di Lecco.

La sede della Associazione è fissata nei locali messi a disposizione dal Comune.

ART. 2) SOCI

L’Associazione si compone di soci di diritto, soci ordinari e soci sostenitori.

Sono soci di diritto: il Sindaco della Città di Lecco, il Presidente della Provincia di Lecco e i Sindaci dei Comuni del Comprensorio aderenti all’A.I.C.C.R.E.

Sono altresì soci di diritto i rappresentanti delle Associazioni europeistiche operanti nel territorio da identificarsi con delibera del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari: le persone fisiche di età non inferiore ad anni 15, regolarmente tesserate all’Associazione che, condividendo le finalità della stessa, operano per il loro conseguimento.

Sono soci sostenitori : le persone fisiche, le persone giuridiche, le associazioni economiche, i comitati che, con il loro contributo concorrano, a giudizio del Comitato Gemellaggi, al sostegno finanziario della Associazione.

ART. 3) ORGANI SOCIALI

Gli Organi dell’Associazione per i Gemellaggi sono:

- l’Assemblea Generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- i Revisori dei Conti

¹ TESTO NUOVO STATUTO COMITATO GEMELLAGGI, APPROVATO DALL’ASSEMBLEA GENERALE DEL COMITATO IL 14 NOVEMBRE 1987 E RATIFICATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI LECCO IN DATA 24 NOVEMBRE 1987.
SINDACO GIULIO BUSCAGLI – DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 192 -



ART. 4) ASSEMBLEA

L'Assemblea generale è costituita da tutti i soci indicati nel precedente art. 2)

L'Assemblea ordinaria è convocata annualmente dal Presidente, con preavviso di almeno 7 giorni.

Essa:

1. Approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
2. Esamina il programma;
3. Determina le quote sociali annuali;
4. Vota il bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
5. Elege il comitato direttivo determinandone il numero dei componenti sino al limite di cui al successivo art. 5)
6. Delibera su tutte le questioni iscritte all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se è presente almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata con le stesse formalità, ad iniziativa del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta presentata da almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea straordinaria è valida se sono presenti almeno i due terzi dei soci e delibera su tutte le questioni urgenti ed eccezionali iscritte all'ordine del giorno, a maggioranza dei presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria potranno aver luogo in seconda convocazione – trascorsa un'ora dalla prima – qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti.

ART. 5) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri determinato dall'Assemblea, ma comunque non inferiore a 10 e non superiore a 15, e dai Rappresentanti Istituzionali.

Tre dei suoi membri sono designati dal Consiglio Comunale di Lecco tra i suoi componenti; i rimanenti sono eletti dall'Assemblea Generale fra i soci, su liste di candidati presentate da almeno cinque soci.

Per poter partecipare al voto e/o essere eletti, si deve essere in regola con la tessera associativa almeno per l'anno precedente alle votazioni e per quello in corso.

Il consiglio direttivo, dura in carica tre anni, è rieleggibile, e presiede a tutta l'attività della Associazione.

In caso di vacanza, nonché per ogni altro utile fine, il Consiglio provvederà ad integrarsi sino al numero deliberato dall'Assemblea mediante cooptazione di altri membri, che dureranno in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nei casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta telefonicamente con preavviso di 24 ore.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: un Presidente, conferendo altresì gli incarichi di Segretario e Tesoriere.



Il Consiglio Direttivo predispose il programma annuale, il bilancio preventivo, cura i rapporti con gli organismi istituzionali, promuove singole iniziative di gemellaggio e ne cura l'attuazione. Il Consiglio Direttivo può costituire Commissioni di lavoro fissandone i compiti e l'eventuale regolamentazione.

L'organizzazione e le attività connesse con singoli gemellaggi potranno richiedere la formazione di specifici gruppi di lavoro, strutturati in modo omogeneo dal Consiglio Direttivo che opereranno con continuità.

Alla sedute del Consiglio Direttivo sono invitati i Soci di diritto e possono presenziarvi i componenti delle commissioni, ove siano invitati a parteciparvi, in relazione alla natura degli oggetti in discussione.

I Soci sostenitori avranno il diritto di assistere al comitato direttivo ed esprimere il proprio parere ogni volta che sono in discussione bilanci, piani o consuntivi di spese.

ART. 6) PRESIDENTE – SEGRETARIO

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione e ne promuove e coordina l'attività.

In caso di assenza o impedimento è sostituito da un membro del Comitato Direttivo da lui designato.

Il Segretario collabora col Presidente, tiene i verbali delle riunioni cura il corretto e coordinato svolgersi delle attività dell'Associazione.

ART.7) REVISORE DEI CONTI

I revisori dei conti, in numero di tre, sono eletti dall'Assemblea per la durata di un triennio e sono rieleggibili. Essi compiono il controllo finanziario della gestione dell'Associazione e ne riferiscono all'Assemblea.

ART.8) GESTIONE AMMINISTRATIVA

I conti delle entrate e delle uscite sono tenuti dal tesoriere il quale "vista" le fatture e le note in arrivo prima di sottoporle al Presidente per il pagamento. I fondi dell'Associazione, eccedenti i normali bisogni di cassa, sono depositati su un conto corrente bancario.

Il tesoriere tiene una contabilità da cui ricava i dati per la formazione del bilancio consuntivo annuale.

ART.9) MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente statuto potranno essere deliberate solo dall'Assemblea Generale Straordinaria, riunita in apposita seduta secondo le norme previste dal presente Statuto.



ART.10) SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea Generale Straordinaria, la quale dovrà essere convocata appositamente secondo le norme previste dal presente Statuto.

Qualora la prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione non potrà avere luogo se non a distanza di almeno quindici giorni.

In tutti i casi lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso solamente a maggioranza dei presenti.

ART. 11) LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Assemblea Generale designerà uno o più Commissari, incaricati della liquidazione dei beni dell'Associazione, determinando la devoluzione di eventuali rimanenze attive.

Lecco, 25 Febbraio 2011